



•ALERT•

2 LUGLIO 2019

FRODE SPORTIVA E SCOMMESSE ABUSIVE ENTRANO NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPO- STO *EX D.LGS.* 231/2001

Lo scorso 17 maggio 2019, è entrata in vigore la **Legge 3 maggio 2019, n. 39**, di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*.

L'adeguamento alla Convenzione ha portato all'introduzione, nel novero dei reati presupposto di cui al **d.lgs. n. 231/2001** (segnatamente, all'**art. 25 quaterdecies**) delle fattispecie di frode sportiva ed esercizio abusivo del gioco e della scommessa – previste, rispettivamente, dagli artt. 1 e 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Si tratta di ipotesi di reato il cui verificarsi è tutt'altro che infrequente: basta ripercorrere le cronache degli anni recenti, da Calciopoli in poi, per verificare che numerose sono state le applicazioni recenti, nel calcio e negli altri sport (anzitutto, nel ciclismo), con inchieste, spesso mediatriche, che – di volta in volta - hanno visto il coinvolgimento di atleti, dirigenti, sanitari ed esponenti del mondo arbitrale.

Solo a prima vista, poi, l'introduzione di queste fattispecie nel d.lgs. n. 231/2001 può apparire questione "di nicchia", limitata alle società sportive: la novità legislativa, infatti, sicuramente crea un rischio di responsabilità amministrativa ben più ampio ed esteso.



Tutte le società che sulle competizioni sportive o sui personaggi dello sport effettuano investimenti pubblicitari o di altro tipo devono attentamente considerare l'adozione di adeguate misure: si pensi, ad es., a una società che gestisca i diritti (di immagine, ma anche più in generale sportivi) di un atleta o che semplicemente ne promuova l'immagine; ma più in generale, si pensi a qualunque azienda (sia essa di abbigliamento sportivo, di moda o di qualunque altro settore, come il tabacco o l'energia) che abbia concluso un contratto di *sponsorship* per eventi sportivi, squadre e atleti.

La novità, insomma, merita sicuramente grande attenzione e da parte di molti attori del mercato.

LE SANZIONI 231

In relazione alla commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, saranno da oggi applicate agli enti le seguenti **sanzioni pecuniarie**:

- da € 25.800 a € 774.500, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, gli illeciti più gravi (delitti);
- da € 25.800 a € 402.740, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, gli illeciti meno gravi (contravvenzioni).



Nel primo caso, all'ente saranno inoltre applicate, per una **durata non inferiore ad un anno**, le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, che in alcuni casi ben possono rivelarsi gravemente pregiudizievoli per la prosecuzione dell'attività (alternativamente: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

LE CONDOTTE RILEVANTI: LA FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

La frode in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989) punisce con la **reclusione da due a sei anni** e con la **multa da € 1.000 a € 4.000**, alternativamente:

- la condotta di chiunque **offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio** a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato o da altre associazioni ad essi aderenti, "al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione";
- la condotta di chiunque **compie atti fraudolenti** volti, in ogni caso, a "pilotare" l'esito dell'evento sportivo.

Trattandosi di **reato di pericolo**, perché la fattispecie possa dirsi integrata, non è necessaria l'effettiva alterazione dello svolgimento della competizione sportiva.

In linea con quanto previsto per altri reati a cooperazione necessaria (su tutte, la corruzione), la norma impone che le stesse pene si applichino anche "al **partecipante alla competizione**" che accetti il denaro o ne accolga la promessa.

Si tratta di un dato fondamentale ai fini 231: la società sportiva dovrà infatti adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il rischio di condotte illecite da parte di qualsiasi tesserato.

La disposizione prevede, infine, una particolare **aggravante ad effetto speciale**, che implica l'aumento della pena della reclusione fino alla metà e la multa da € 10.000 a € 100.000 "se il risultato della competizione (che si tenta di alterare, ndr) è **influyente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati**".

L'ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO E DI SCOMMESSA

L'art. 4 Legge n. 401/1989 punisce:

- con la **reclusione da tre a sei anni** e con la **multa da € 20.000 a € 50.000**), "chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario", "chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE" e "chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi giuoco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

- con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,42, *"chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità", "chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri", nonché "chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accredito delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione"*;
- con l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da € 500 a € 5.000, *"chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge"*.

La norma incrimina poi tutta una serie di condotte ulteriori riguardanti, da un lato, la pubblicizzazione di giochi, concorsi e scommesse gestite illecitamente e, dall'altro, la mera partecipazione agli stessi, precisando al contempo che le disposizioni penali *"si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"* dalla legge.

CONTATTI

info@lcalex.it

